

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1

Annessi: //

OGGETTO: Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare – var. 2.

A
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
STATO MAGGIORE DELLA MARINA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA /
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

^^

Seguito:

- a. f.n. M_D AB05933 REG2024 0332943 in data 6 giugno 2023;
- b. f.n. M_D AB05933 REG2024 0554385 in data 27 settembre 2024.

^^

1. Con la presente “Variante 2” sono introdotte le seguenti modifiche/integrazioni alla Guida Tecnica posta a seguito:

VARIANTE 2
PREMESSA <i>La presente circolare persegue il fine di trattare in un documento organico la materia delle licenze, dei permessi, dei riposi e delle aspettative su istanza di parte in godimento al personale militare, come da specchi riepilogativi allegati (B, B1 e B2).</i>
A) LICENZE, PERMESSI E RIPOSI IN GODIMENTO AL PERSONALE MILITARE 2.1 TRASFERIMENTO IN TERRITORIO NAZIONALE la lettera e. è stata rimodulata come segue: <i>“Al fine di scongiurare eventuali impegni lavorativi non programmati a ridosso del periodo di fruizione, è facoltà del militare comprendere nel periodo di licenza anche le giornate festive e di riposo infrasettimanali contigue all’inizio e alla fine della licenza fruita. Quindi, a scopo esemplificativo, su una settimana lavorativa articolata in 5 giorni, la licenza richiesta potrà computare i sabati e le domeniche precedenti e seguenti, totalizzando 9 giorni di licenza computati, ovvero il solo periodo compreso da lunedì al venerdì, totalizzando così 5 giorni di licenza computati; si soggiunge che tra un periodo di tale licenza e uno successivo è necessaria l’effettiva ripresa del servizio”.</i>
4.3 MILITARI ELETTI la lettera b. è stata rimodulata come segue: <i>“Come previsto dall’articolo 904 del C.O.M., in applicazione dell’articolo 81 del richiamato decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, i militari eletti in particolari cariche amministrative possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita, le cui</i>

caratteristiche e aspetti procedurali sono riportati nella relativa sezione dell'Allegato B2".

4.5 AVVERTENZE

In ragione della estraneità delle FF.AA. alla competizione politica ai sensi degli artt. 1472 e 1483 del C.O.M., ai militari è preclusa la possibilità di assumere la carica e le funzioni di rappresentante di lista.

8. ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI

Il contenuto del presente paragrafo è stato assorbito nel nuovo allegato B2 (ASPETTATIVE SU ISTANZA DI PARTE).

B) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

12. CONGEDI RETRIBUITI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI NELLA VITA LAVORATIVA

Il paragrafo e. è stato integrato come segue:

*e. "Come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la citata circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, un solo lavoratore può fruire dell'astensione retribuita in argomento per l'assistenza ad una persona con disabilità grave; inoltre, il suo godimento non è condizionato dal presupposto della titolarità ai 3 giorni di permesso mensile. **A questo proposito, è essenziale evidenziare che, a mente di quanto statuito dal Decreto Legislativo n. 105/2022, è possibile autorizzare sia la fruizione del congedo in argomento che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, purché l'effettiva fruizione avvenga in giorni differenti.***

Nella citata circolare è, altresì, specificato che:

- (1) solo nel caso in cui la persona con disabilità sia un figlio, entrambi i genitori, **anche adottivi**, possono fruire, alternativamente, tanto della citata astensione retribuita quanto dei 3 giorni di permesso mensile, purché i due benefici non siano utilizzati negli stessi giorni; **la conclusione vale anche nel caso in cui a fruire delle agevolazioni sia un solo genitore.***
- (2) analogamente anche il dipendente che assiste il coniuge, un genitore o un fratello che si trovino in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, può fruire del congedo straordinario e dei citati tre giorni di permesso mensili nell'ambito dello stesso mese;*
- (3) nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo straordinario (ovvero di ferie, aspettative o altre tipologie di permesso) e dei giorni di permesso mensile di cui sopra, questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è prevista una loro riduzione proporzionale.*

Si soggiunge che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può "scorrere" in favore del legittimato di ordine successivo, si ritiene che esso sia inderogabile.

Pertanto, per l'individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far "scattare" la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, a esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore). La rinuncia alla titolarità del beneficio in favore di altri congiunti può, pertanto, essere effettuata solo tra soggetti di pari ordine, come, a esempio, tra figli per l'assistenza a un genitore o tra fratelli per l'assistenza a un altro fratello. Di quanto sopra i Comandanti di Corpo dovranno tenere conto ai fini della concessione da parte loro della licenza straordinaria con assegni che giustifica l'assenza dal servizio per la fruizione dell'astensione retribuita in argomento".

C) ASPETTATIVE SU ISTANZA DI PARTE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO DELLE ASPETTATIVE

L'accluso Specchio riepilogativo - allegato B2 - nel quale sono riportati, per ciascuna fattispecie, i caratteri salienti, i principali riferimenti normativi e i moduli di istanza degli istituti, fornisce uno specifico compendio relativo alle principali aspettative su istanza di parte.

ALLEGATO B	
ORDINARIA (per periodi di servizio in territorio nazionale)	Rimodulato il chiarimento come segue: <i>Nel particolare caso di ricostruzione della carriera disposta dal giudice a seguito dell'annullamento della sospensione dall'impiego o dal servizio, tale periodo è utile per la maturazione del diritto alla licenza ordinaria e della relativa maggiorazione prevista dalla normativa, in base all'anzianità di servizio maturata.</i>
Per assenze dovute a infermità o malattie, documentate da idonea certificazione medica	Inserito il seguente chiarimento nella sezione "DURATA": <i>Al riguardo, si precisa che i giorni non lavorativi, di riposo e/o festivi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>interposti tra certificati medici in sequenza sono considerati come assenze dal servizio per malattia (es. periodo di malattia fino al venerdì e nuovo certificato a partire dal lunedì successivo);</i> - <i>precedenti alla ripresa del servizio e non coperti dalla certificazione medica non dovranno essere considerati assenze dal servizio per malattia (es. periodo di malattia dal lunedì al venerdì e rientro il lunedì successivo).</i>
Protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti	Integrata la previsione come segue: <i>"La licenza spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata (militari classificati in cat. A e cat. B, dove per quest'ultimi sussiste l'onere di dimostrare l'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti). Inoltre, per entrambe le categorie di soggetti è vietato l'esercizio professionale durante il periodo di fruizione della predetta licenza. Può essere fruita anche in misura frazionata nell'anno solare di riferimento. Dovrà essere effettuata con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto".</i>
ALLEGATO B2	
Compendio relativo alle aspettative su istanza di parte.	

2. Le disposizioni contenute nelle circolari poste a seguito, qualora incompatibili con quanto previsto dalla presente variante, sono da considerarsi abrogate.
3. Codesti Stati Maggiori/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti sono invitati a voler sensibilizzare i Comandanti di Corpo ad una particolare attenzione nel concedere periodi di licenza ordinaria laddove contigui ad assenze per malattia (ciò al fine di evitare che il militare possa risultare assente dal servizio anche per lunghi periodi senza soluzione di continuità) e curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, unitamente al "testo coordinato" sul sito www.difesa.it, a tutti i Comandi / Enti dipendenti.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER)